

Legge regionale 12 aprile 1994, n. 22.

Applicazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Al Presidente della Giunta regionale, agli assessori regionali e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai sensi del comma 4bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari all'indennità di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6, successive modifiche ed integrazioni, ridotta di un quinto.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1994

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 12 aprile 1994, n. 22

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 9 marzo 1994, dove ha acquisito il n. 399 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Carraro, Rossi, Bottin, Tassinari e Comencini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 9 marzo 1994;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 marzo 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 marzo 1994, n. 2323;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 marzo 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 9 aprile 1994, n. 1498/22802, ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.